

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. In particolare, il comma 769 del medesimo art. 1 dispone che i soggetti passivi IMU, di cui all'art. 1, comma 743, della citata legge n. 160 del 2019 – ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lett. g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i) – devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che con tale decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Inoltre, l'art. 38 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1, ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.

Il successivo comma 7 dispone che, per quanto non espressamente previsto dall'art. 38, si applicano all'IMPi le altre disposizioni dell'IMU, in quanto compatibili e in tale contesto si deve evidenziare che tra le norme che regolano l'IMU rientra anche la disposizione recata dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, concernente la dichiarazione, la quale, ritenendosi compatibile con la disciplina dell'IMPi, può essere applicata, ai fini dichiarativi, a quest'ultima imposta.

Il comma 8 dello stesso art. 38 stabilisce, a sua volta, che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.

Giova altresì evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina relativa al Regime quadro degli aiuti di Stato, di cui al capo II del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si è manifestata anche la necessità di aggiornare il modello

dichiarativo IMU affinché quest'ultimo potesse tener conto delle novità agevolative recate da tale provvedimento.

Di conseguenza, in attuazione delle precedenti disposizioni e in ragione delle considerazioni sin qui svolte, con il Decreto in esame sono approvati all'**art. 1** il modello di dichiarazione e le relative istruzioni agli effetti non solo dell'IMU, ma anche dell'IMPi (di seguito: "Dichiarazione IMU/IMPi").

Tale dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi IMU, di cui all'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 – ad eccezione, si ricorda, di quelli che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli – in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione IMU/IMPi ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta e deve essere presentata esclusivamente nei casi individuati nelle istruzioni allegate al decreto stesso.

Giova però precisare che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in quanto compatibili.

All'**art. 2**, dedicato alla "*Struttura del modello di dichiarazione cartacea e specifiche tecniche per la trasmissione telematica*" viene stabilito che la dichiarazione cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1 e che il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero. La compilazione e la presentazione della dichiarazione devono avvenire secondo le istruzioni di cui allo stesso art. 1.

Per quanto concerne la dichiarazione telematica, questa è il documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante.

Giova evidenziare che nella disposizione in commento è previsto, per esigenze di semplificazione, che gli eventuali aggiornamenti di tali specifiche nonché del modello e delle istruzioni saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

L'**art. 3** disciplina la "*Disponibilità dei modelli di dichiarazione*", stabilendo che i comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti e che tali modelli sono altresì disponibili nel sito *Internet* del Ministero dell'economia e delle finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) in versione PDF editabile e che possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 4.

E' altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti *Internet* a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del decreto di approvazione del modello.

L'**art. 4** individua dettagliatamente le "*Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione*", mentre l'**art. 5** fissa puntualmente le regole per la "*Riproduzione del modello di dichiarazione*".

L'**art. 6** disciplina le modalità di "*Presentazione della dichiarazione*", stabilendo che la dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Per quanto riguarda la dichiarazione relativa all'IMPi, questa deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto previsto dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge, n. 124 del 2019.

Il decreto precisa inoltre che è possibile presentare una dichiarazione IMU/IMPi "nuova", "sostitutiva" o "multipla", seguendo le regole contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche.

Per quanto riguarda, in particolare, la dichiarazione cartacea, è previsto che il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU/IMPi 20\_ \_" e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Invece, la presentazione della dichiarazione in modalità telematica, attraverso il canale Fisconline/Entratel, è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del d. P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

L'**art. 7** individua i termini di presentazione della dichiarazione, cartacea o telematica. Il termine ordinario è stabilito dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, in base al quale la presentazione deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Occorre precisare che, eccezionalmente, l'art. 35, comma 4, del D. L. 21 giugno 2022, n. 73, cosiddetto decreto semplificazioni fiscali, ha fissato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2021.

Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello precedentemente in vigore, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.

Per quanto riguarda infine l'IMPI, è previsto che le dichiarazioni sono presentate solo a decorrere dall'anno d'imposta 2022.

Ed invero, per gli anni d'imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto interministeriale 28 aprile 2022. Detto articolo infatti prevede che i soggetti passivi che hanno versato il tributo per le annualità in questione devono comunicare allo Stato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U., le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per i medesimi anni, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale.

Pertanto, la dichiarazione di cui al presente decreto dovrà essere presentata a regime a partire dall'anno di imposta 2022.

**L'art. 8** infine è dedicato al trattamento dei dati da parte dei soggetti che intervengono nelle varie fasi in cui si snoda la presentazione della dichiarazione, precisando che la base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo alla previsione del decreto ministeriale di approvazione del modello dichiarativo.